

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – SEZIONE DI SCANDIANO
APS
“ARI SCANDIANO APS”



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 27/10/2022 alle ore 21, presso la Sala Riunioni al piano terra della Palazzina “Lodesani”, sita in via Fogliani, 7 a Scandiano, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Scandiano APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione variazione statuto secondo quanto richiesto dalla Regione E/R per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) con prot. 23/09/2022.0942159.U

Sono presenti n. 24 soci, 10 soci assenti hanno inviato delega al presidente. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Gatti Maurizio IZ4FTD e da Segretario il socio sig. Mammi Marino IK4ZHS.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

- 1- Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che per la migrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dal Registro APS è stato ricevuto dalla Regione E/R con con prot. 23/09/2022.0942159.U una comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione. I motivi sono stati esaurientemente illustrati dal Presidente, coadiuvato e supportato dall'intervento del neo presidente del CRER Andrea Nuzzi, IZ3WNH e riguardano in particolare due articoli dello Statuto.

In particolare, con riferimento all'art. 6, occorre depennare la dicitura *“ma, non avendo raggiunto la maggiore età, non possono prendere parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali”* e la dicitura *“I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, e per i reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici come indicato nel D.L. N° 152 del 3/04/2006, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione. I Soci che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi, non possono far parte dell'Associazione.”*.

Con riferimento all'art. 12 occorre depennare la dicitura *“Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie atto costitutivo, della associazione possono essere adottate qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.”*.

Infine, dopo aver specificato che le modifiche da apportare non prevedono alcuna spesa da parte dell'associazione in quanto necessarie per l'iscrizione al RUNTS, si è provveduto alla rilettura e seguente votazione che ha avuto il seguente esito:

FAVOREVOLI	34
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

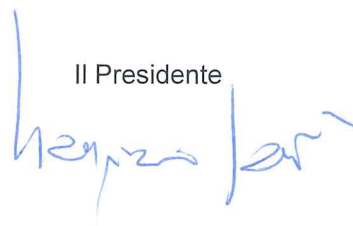
Di conseguenza, l'assemblea delibera all'unanimità le modifiche allo statuto (in allegato al presente verbale) dell'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Scandiano APS sopra esplicate.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale composto di 2 pagine e 1 allegato, dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
 UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
 Registrato il **5 NOV. 2022**
 al n. 6016 Atti Privati Serie 3
 n. ESENTE allegati 1 STATUTO
 Il Funzionario(*)

*firma su delega del Direttore Provinciale

Dr. CARLO CIGARELLI

FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Dott.ssa Simona Maffei




STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Scandiano-APS”, di seguito denominata “ARI Scandiano”** con sede legale nel Comune di Scandiano, operante senza fini di lucro, sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani ed originariamente costituita il 13 giugno 1999.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – COMPETENZE

ARI Scandiano ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociali e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- b) Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti quelli che s'interessano alle attività radiantistiche;
- c) Promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
- d) Fornire servizi ai soci quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e gli apparati dell'associazione;
- e) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- f) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con la struttura dedicata e gestita dall'ARI Scandiano.



- g) Svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'ARI Scandiano, seguendo i principi dell'ARI nazionale, svolge la propria attività collaborando con la stessa e con il Comitato Regionale con i quali si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

L'ARI Scandiano è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi; in nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

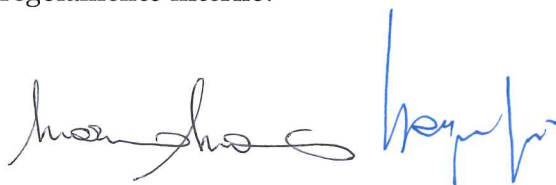
Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – SOCI

Sono soci di ARI Scandiano tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.



Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, e possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri.

Art. 7 – AMMISSIONE E QUOTE

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'ARI Scandiano e, se il Consiglio Direttivo della Sezione esprime parere favorevole, l'iscrizione viene accettata. La domanda viene successivamente inoltrata al Comitato Regionale che a sua volta provvederà all'inoltramento, insieme alle quote competenti ed ai nominativi dei Soci, all'ARI Nazionale che, ne confermano l'iscrizione sia a livello regionale che a livello nazionale con le medesime modalità che la struttura regionale e nazionale ritengono opportune.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale d'iscrizione e dell'eventuale immatricolazione.

Il versamento della quota sociale annua deve essere eseguito entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

DIRITTI

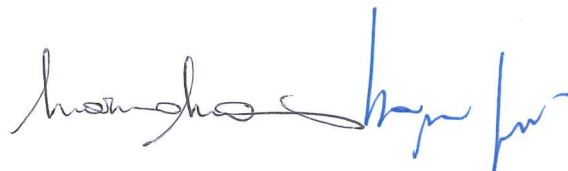
I Soci dell'ARI Scandiano, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni-nelle Assemblee di ARI Scandiano;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Scandiano;
- c) a servirsi della biblioteca di ARI Scandiano secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Scandiano secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Scandiano;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Scandiano, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.
- g) accedere alle cariche sociali
- h) ad essere assicurati per le attività svolte per l'Associazione
- i) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

DOVERI

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi

- a) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.



- b) versare la quota associativa di cui all'art. precedente.
- c) Prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito in conformità allo statuto e regolamento interno

Art. 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio dell'ARI Scandiano si perde per recesso o per esclusione:

- a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI Scandiano. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante Raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'ARI Scandiano e alla Segreteria Generale dell'ARI nazionale non oltre il 30 Novembre.
- b) Il Consiglio Direttivo dell'ARI Scandiano può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche all'esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare sarà comunicata al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna per i successivi provvedimenti a livello nazionale. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, salvo che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'ARI. Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità d'iscrizione all'ARI.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

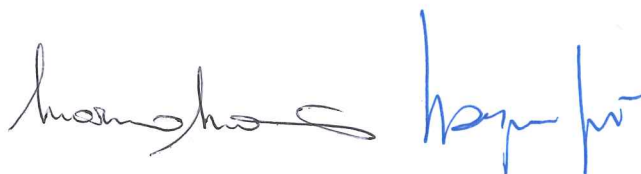
ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10 – ORGANI

Sono organi dell'ARI Scandiano:

- a) L'Assemblea dei Soci dell'ARI Scandiano;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.





CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi ARI iscritti all'ARI Scandiano in regola con il pagamento della quota associativa annua ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega che comunque il totale delle deleghe devono essere complessivamente di numero inferiore al numero dei Soci presenti. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente una volta all'anno normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni in merito a modifiche statutarie dell'associazione deve essere adottata in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore dalla prima, le modifiche statutarie, atto costitutivo, della associazione sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata

decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della Sezione almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'Assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità indicate.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non possono votare.

Le delibere riferite all'assemblea devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 14 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario – Tesoriere.

Il C.D. inoltre nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI Scandiano che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a,b,c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Il nuovo Segretario di ARI Scandiano, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 15 – ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ed inviare a mezzo lettera semplice a ciascun Socio:



Divisione Regionale
Ufficio di Segreteria

r_embro.Giunta - Prot. 15/11/2022.1159503.E

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i sindaci;
b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

La scheda di votazione deve essere depositata nell'urna sigillata presente in Sede nei tempi e modi stabiliti dal Collegio Sindacale stesso.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale Stesso per un'adeguata divulgazione.

Art. 16 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltre via posta elettronica (e-mail) di avviso affisso in bacheca e pubblicato sul sito web di Sezione. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci con preavviso di almeno 24 ore e contemporanea pubblicazione sul sito web. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

Art. 17 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Normalmente il Segretario verbalizzante è il Segretario di ARI Scandiano. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1). Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art. 18 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del C.D. e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Copia dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea devono essere affisse alla bacheca della Sede e pubblicati sul sito Web.

Art. 20 – LIBRO GIORNALE – LIBRO INVENTARIO

L'ARI Scandiano deve tenere, oltre al libro dei verbali cui al precedente Art. 19:

- a) Rendiconto economico con contabilità semplice. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi con riferimento all'autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio Direttivo;

- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARI Scandiano.

Art. 21 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'ARI Scandiano può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 19 e 20.

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 – POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'ARI Scandiano e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 23 – ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti fra i Soci. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre tre mandati consecutivi. Le elezioni del Consiglio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo dell'ARI Scandiano.

Art. 24 – VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato sindaco il Socio effettivo più giovane di età. In caso di vacanza di due sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

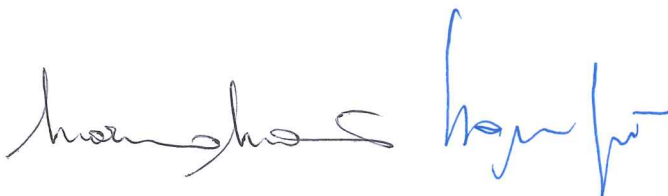
Art. 26 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale "pro tempore" e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di ARI Scandiano come da Art. 14 del presente Statuto.

Art. 27 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione contabile dell'ARI Scandiano, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente, che previo delega, autorizza il Segretario alle operazioni stesse. Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Segretario. Provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Della sua attività ne risponde al Collegio Sindacale. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate.



Sezione Provinciale
di Fiumi

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – SANZIONI DISCIPLINARI

Oltre a quanto stabilito dall'art. 9, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dell'ARI Nazionale presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 8. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 29 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti al Comitato Regionale Emilia Romagna oppure ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 30- RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Scandiano il 27/10/2022

Il Presidente
Maurizio Gatti



Il Segretario
Marino Mammi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Registrato il **15 NOV. 2022**
al n. **6016** - Atti Privati Serie **3**
n. **ESENTE** allegati **3** STATUTO
Il Funzionario(*)

*firma su delega del Direttore Provinciale
DR ACCARELLI CARLO

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Dott.ssa Simona Maffei

